Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 4 dicembre 1941 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 20 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abb annuo . L. 50 — Un fascicolo . Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo . Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele. 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 ottobre 1941-XIX, n. 1293.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 419, recante norme per l'organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno. Pag. 4742

LEGGE 25 ottobre 1941-XIX, n. 1294.
Impiego, per la durata della guerra, di materiali autarchici per la fabbricazione dello scatolame adibito alla conservazione di prodotti alimentari e aggiunta di sostanze antifermentative ai prodotti medesimi. . . . . Pag. 4742

REGIO DECRETO-LEGGE 16 novembre 1941-XX, n. 1295.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42. Pag. 4743

REGIO DECRETO 20 settembre 1941-XIX, n. 1296.
Costituzione di un Consorzio allo scopo di provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella provincia di Bari . . . . Pag. 4744

REGIO DECRETO 20 settembre 1941-XIX, n. 1297.
Rinnovazione per 10 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Livorno. . . . . Pag. 4744

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1298.
Soppressione dei posti di direttore e vice direttore amministrativo dei servizi elettrici (gruppo B, gradi 8° e 9°). Pag. 4745

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Valdrè Comingio a consigliere effettivo nella Corporazione dell'abbigliamento . . . . . . Pag. 4745

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Guzzoni Alfredo a consigliere effettivo nella Corporazione della siderurgia e della metallurgia. Pag. 4745

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Contu Luigi a consigliere effettivo nella Corporazione della chimica . . . . Pag. 4746

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Garibaldi Ezio a consigliere effettivo nella Corporazione della carta e della stampa . . . Pag. 4746

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Gradi Mario a consigliere effettivo nella Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità . . . . Pag. 4746

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Alessi Rino a consigliere effettivo nella Corporazione della carta e della stampa . . . . . Pag. 4747

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Faina Carlo a consigliere effettivo nella Corporazione delle industrie estrattive . . . . . Pag. 4747

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Trevisani Renato a consigliere effettivo nella Corporazione delle comunicazioni interne . . . Pag. 4747

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Pullè Franciotto a consigliere effettivo nella Corporazione della previdenza e del credito . Pag. 4747

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Manni Giuseppe a vice presidente della Corporazione della siderurgia e della metallurgia . . Pag. 4748

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Muzzarini Mario a vice presidente della Corporazione del legno . . . . Pag. 4748

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Klinger Umberto a vice presidente della Corporazione della meccanica . . . . Pag. 4748

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Begnotti Luigi a vice presidente della Corporazione delle costruzioni edili . . . . Pag. 4749

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Di Crollalanza Araldo a vice presidente della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità . . Pag. 4749

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Giovannini Mario a vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne . . . . Pag. 4749

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Pala Giovanni a vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria . . . . Pag. 4749

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Angelini Franco a consigliere effettivo nella Corporazione vitivinicola e olearia . . . . . Pag. 4750

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Scorza Carlo a consigliere effettivo nella Corporazione della siderurgia e della metallurgia . Pag. 4750

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX
Nomina del fascista Picone Francesco a consigliere effettivo nella Corporazione della previdenza e del credito . Pag. 4750

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Pace Biagio a consigliere effettivo nella Corporazione delle professioni e delle arti . . . . Pag. 4751

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Aprilis Napoleone a consigliere effettivo nella Corporazione vitivinicola e olearia . . . . . Pag. 4751

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 agosto 1941-XIX.
Equiparazione di rango a grado militare del personale civile e salariato dell'Amministrazione della Regia marina o in servizio presso l'Amministrazione medesima . . . . . . Pag. 4751

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1941-XX.
Determinazione della scadenza dei termini per la concessione dei premi e per il conferimento agli ammassi del grano, dell'avena, della segale, dell'orzo e delle fave . . . . Pag. 4752

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Riassunto della circolare P. 65 relativa al controllo sui prezzi dei prodotti tessili destinati all'abbigliamento . . . Pag. 4753
Riassunto della circolare P. 161 dell'8 novembre 1941-XX relativa ai prezzi delle pelli grezze di coniglio . . . Pag. 4754

Ministero delle finanze:
Smarrimento di tagliando di ricevuta di certificato di Rendita 5 % . . . . Pag. 4754
Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4755

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale agricola, in liquidazione, con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria). . . . Pag. 4755

CONCORSI

Regia prefettura di Ancona: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 4756
Regia prefettura di La Spezia: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 4756

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 ottobre 1941-XIX, n. **1293.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per l'organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 25 ottobre 1941-XIX, n. **1294.**

Impiego, per la durata della guerra, di materiali autarchici per la fabbricazione dello scatolame adibito alla conservazione di prodotti alimentari e aggiunta di sostanze antifermentative ai prodotti medesimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le conserve di pomodoro e le conserve alimentari, in genere, possono essere conservate in recipienti confezionati con lamierino nero verniciato o con altri materiali, purchè questi o le vernici adoperate risultino inattaccabili dai prodotti che tali recipienti debbono contenere e non cedano al prodotto conservato sostanze tossiche o che possono comunque riuscire nocive alla salute.

Art. 2.

E' consentita, in deroga alla legislazione vigente, l'aggiunta, nella misura massima dell'uno per mille, di acido salicilico o di acido benzoico, ai fini di una migliore e più lunga conservazione, alle conserve di pomodoro confezionate o, comunque, destinate a rimanere per qualche tempo in recipienti a chiusura non ermetica.

Le ditte produttrici di conserve di pomodoro che intendano impiegare nei loro prodotti gli antifermentativi suindicati, debbono darne comunicazione ai Ministeri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni, per la vigilanza e i controlli di rispettiva competenza.

Art. 3.

Il Ministro per l'interno, in deroga alla legislazione vigente, potrà autorizzare, caso per caso, agli effetti di una migliore e più lunga conservazione, l'aggiunta di sostanze antifermentative alle conserve di pomodoro ed agli altri alimenti e bevande che riconosca suscettibili di subire, senza pregiudizio della salute pubblica, tale trattamento conservativo.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo sarà data dal Ministro per l'interno, su domanda della ditta interessata.

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma, oltre alla indicazione del nome o ragione sociale della ditta e della ubicazione dello stabilimento di produzione, deve contenere la indicazione dei prodotti ai quali si intende aggiungere l'antifermentativo, la natura di questo e la dose percentuale che si vuole impiegare nonchè il metodo di analisi qualitativa e quantitativa.

A corredo della domanda devono essere presentati, per i controlli da eseguirsi dall'Istituto di sanità pubblica, tre campioni del prodotto già addizionato dell'antifermentativo stesso, e tre esemplari del cartello, dell'involucro e della etichetta di cui al seguente articolo.

Art. 5.

L'aggiunta dell'antifermentativo, la denominazione di esso e la dose percentuale impiegata, devono risultare dalle indicazioni stampate su appositi cartelli, sui recipienti o sulle etichette dei recipienti che racchiudono i prodotti e sugli involucri.

I caratteri tipografici usati per la indicazione dell'aggiunta dell'antifermentativo devono essere di formato almeno uguale a quelli usati per la indicazione del prodotto.

Art. 6.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 39 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, è consentita l'aggiunta di cloruro di sodio alle conserve di pomodoro conservate in recipienti a tenuta non ermetica nella misura massima del 10 per 100.

Art. 7.

Le infrazioni alle norme della presente legge sono punite, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con le sanzioni stabilite dall'art. 12 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, concernente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni.

Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 13 e 14, primo comma, lettera *c)* e ultimo comma della legge anzidetta.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e avrà efficacia sino alla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 novembre 1941-XX, n. 1295.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 maggio 1941-XIX, n. 498;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 87 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1941-42, è aumentato di L. 46.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 7. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 settembre 1941-XIX, n. 1296.

Costituzione di un Consorzio allo scopo di provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella provincia di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267;

Vista la deliberazione n. 13 del 18 gennaio 1941-XIX, del Rettorato della provincia di Bari, approvata dal Ministero dell'interno, Direzione generale amministrazione civile, Divisione II, Sezione IV, il 29 aprile 1941;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito tra lo Stato e la provincia di Bari ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267, per la durata di anni dieci a cominciare dall'esercizio finanziario 1941-42 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1950-51, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Il contributo dello Stato al suddetto Consorzio di rimboschimenti è determinato in L. 6000 (seimila) annue, pari alla metà della spesa da sostenersi per i suddetti lavori, mentre l'altra metà rimane a carico della provincia di Bari. La predetta somma di L. 6000 sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sul capitolo 47 per l'esercizio 1941-42 e dei capitoli corrispondenti per i bilanci degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 settembre 1941-XIX, n. 1297.

Rinnovazione per 10 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1369, con cui veniva costituito per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-1932 a tutto l'esercizio finanziario 1940-1941 tra lo Stato e la provincia di Livorno ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anche essi sottoposti a vincolo nella suddetta Provincia, e veniva determinato in L. 10.000 il contributo annuo dello Stato ed altrettanto a carico della provincia di Livorno;

Vista la deliberazione in data 4 dicembre 1940-XIX, dell'Amministrazione provinciale di Livorno, approvata dal Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, il 3 marzo 1941-XIX, col n. 15200/43/16, con cui viene stabilito di aderire alla rinnovazione del Consorzio per un altro decennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-1942 fino a tutto l'esercizio finanziario 1950-1951 e confermare il contributo annuo di L. 10.000;

Viste le deliberazioni:

7 maggio 1941, n. 86, del podestà del comune di Campiglia Marittima;

7 maggio 1941, n. 128, del podestà del comune di Rosignano Marittimo;

10 maggio 1941, n. 22, del podestà del comune di Porto Longone;

14 maggio 1941, n. 149, del podestà del comune di Portoferraio;

23 maggio 1941, n. 294, del podestà del comune di Piombino;

17 e 31 maggio 1941, nn. 3453/59, e 3453/64, del podestà del comune di Collesalvetti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per dieci anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-1942 a tutto l'esercizio finanziario 1950-1951 il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Livorno.

Art. 2.

Oltre allo Stato e la provincia di Livorno, entrano a far parte del suddetto Consorzio i comuni di Campiglia Marittima, Rosignano, Porto Longone, Porto Ferraio, Piombino e Collesalvetti.

Art. 3.

Il contributo annuo dello Stato è elevato a decorrere dal corrente esercizio finanziario, a L. 15.000 mentre la provincia di Livorno ed i Comuni facenti parte del Consorzio suddetto contribuiscono ai versamenti come segue:

provincia di Livorno L. 10.000;

comuni di Campiglia Marittima, Collesalvetti, Porto Longone e Portoferraio mediante versamento di L. 500 annue ciascuno;

comune di Rosignano mediante versamento di L. 2000 annue ed il comune di Piombino mediante versamento di L. 1000 annue.

Art. 4.

Lo Stato concorre al Consorzio in oggetto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-1942 e sino a tutto l'esercizio finanziario 1950-1951, mediante il contributo annuo di L. 15.000 da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio corrente e su quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri, e resta poi a carico della provincia di Livorno e dei Comuni consorziati sopra elencati il contributo annuo per ciascuno specificato all'art. 3.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 1. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1298.

Soppressione dei posti di direttore e vice direttore amministrativo dei servizi elettrici (gruppo B, gradi 8° e 9°).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 luglio 1925-III, n. 1205;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1234;
Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 555;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di intesa col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il posto di direttore amministrativo dei servizi elettrici, gruppo *B*, grado 8°, ed il posto di vice direttore amministrativo dei servizi predetti, gruppo *B*, grado 9°, istituiti con il R. decreto-legge 2 luglio 1925-III, n. 1205, sono soppressi.

Art. 2.

Nei ruoli del personale di gruppo *C* dell'Amministrazione della P. S. approvati con il R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1234, e modificati col R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 555, sono aumentati un posto di impiegato di polizia di 1ª classe (grado 9°), ed un posto di archivista capo di P. S. (grado 9°).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 3. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Valdrè Comingio a consigliere effettivo nella Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dell'abbigliamento;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Muschietti Enea è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei lavoratori per il commercio;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Valdrè Comingio, a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori del commercio in sostituzione del fascista Muschietti Enea;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Valdrè Comingio è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Muschietti Enea che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4680)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Guzzoni Alfredo a consigliere effettivo nella Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Salerno Bruno cessa dalla carica di consigliere effettivo della predetta Corporazione quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per la nomina del fascista Guzzoni Alfredo a consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura al posto lasciato vacante dal fascista Salerno Bruno;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Guzzoni Alfredo è nominato consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, al posto lasciato vacante dal fascista Salerno Bruno.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4681)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Contu Luigi a consigliere effettivo nella Corporazione della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della chimica;
Visto il proprio decreto 27 novembre 1939-XVII, con il quale il fascista Contu Luigi è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Scorza Carlo cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della chimica quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Contu Luigi a consigliere effettivo della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria al posto lasciato vacante dal fascista Scorza Carlo;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Contu Luigi cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta quale rappresentante della stessa categoria professionale al posto lasciato vacante dal fascista Scorza Carlo.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4682)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Garibaldi Ezio a consigliere effettivo nella Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della carta e della stampa;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Micheli Augusto è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Garibaldi Ezio a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura in sostituzione del fascista Micheli Augusto;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Garibaldi Ezio è nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del fascista Micheli Augusto che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4683)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Gradi Mario a consigliere effettivo nella Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Gradi Mario è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Villanova Antonio cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Gradi Mario a consigliere effettivo della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità quale rappresentante dei lavoratori dell'industria al posto lasciato vacante dal fascista Villanova Antonio;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gradi Mario cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione della chimica quale rappresentante dei lavoratori dell'industria ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità, quale rappresentante della stessa categoria professionale, al posto lasciato vacante dal fascista Villanova Antonio.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4684)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Alessi Rino a consigliere effettivo nella Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della carta e della stampa;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Vannuccini Gino è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa in rappresentanza dei lavoratori per l'agricoltura;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Alessi Rino a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura in sostituzione del fascista Vannuccini Gino;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Alessi Rino è nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del fascista Vannuccini Gino che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4685)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Faina Carlo a consigliere effettivo nella Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle industrie estrattive;
Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali i fascisti Faina Carlo e Bigini Enrico sono stati nominati: il primo consigliere aggregato della Corporazione della chimica in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria e il secondo consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Faina Carlo a consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Bigini Enrico;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Faina Carlo cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione della chimica quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del fascista Bigini Enrico che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4686)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Trevisani Renato a consigliere effettivo nella Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale i fascisti De Cupis Guido e Trevisani Renato sono stati nominati: il primo consigliere effettivo e il secondo consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne entrambi in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Trevisani Renato a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria in sostituzione del fascista De Cupis Guido;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Trevisani Renato cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta, quale rappresentante della stessa categoria professionale, in sostituzione del fascista De Cupis Guido che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della suddetta Corporazione.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4687)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Pullè Frangiotto a consigliere effettivo nella Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Ferrario Giuseppe è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione per la nomina del fascista Pullè Frangiotto a consigliere effettivo della suddetta Corporazione quale rappresentante dei lavoratori degli istituti di credito di diritto pubblico e ordinario al posto lasciato vacante dal fascista Ferrario Giuseppe nominato presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Pullè Frangiotto è nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei lavoratori degli istituti di credito di diritto pubblico e ordinario, al posto lasciato vacante dal fascista Ferrario Giuseppe.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4688)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Manni Giuseppe a vice presidente della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Manni Giuseppe è stato nominato vice presidente della Corporazione della meccanica;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Manni Giuseppe a vice presidente della suddetta Corporazione della siderurgia e della metallurgia in sostituzione del fascista Venturi Augusto nominato Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Manni Giuseppe cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione della meccanica ed è nominato vice presidente della Corporazione della siderurgia e della metallurgia in sostituzione del fascista Venturi Augusto che pertanto cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4690)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Muzzarini Mario a vice presidente della Corporazione del legno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del legno;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Proserpio Giulio Egidio è stato nominato vice presidente della Corporazione predetta;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Muzzarini Mario a vice presidente della Corporazione del legno in sostituzione del fascista Proserpio Giulio Egidio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Muzzarini Mario, è nominato vice presidente della Corporazione del legno in sostituzione del fascista Proserpio Giulio Egidio che cessa pertanto dalla carica di vice presidente della predetta Corporazione.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4689)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Klinger Umberto a vice presidente della Corporazione della meccanica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della meccanica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Klinger Umberto è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Manni Giuseppe cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione della meccanica ed è nominato vice presidente della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Klinger Umberto a vice presidente della suddetta Corporazione della meccanica al posto lasciato vacante dal fascista Manni Giuseppe;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Klinger Umberto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria ed è nominato vice presidente della Corporazione della meccanica al posto lasciato vacante dal fascista Manni Giuseppe.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4691)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Begnotti Luigi a vice presidente della Corporazione delle costruzioni edili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale i fascisti Moro Aurelio e Begnotti Luigi sono stati nominati il primo vice presidente della Corporazione delle costruzioni edili e il secondo consigliere effettivo della stessa Corporazione in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Begnotti Luigi a vice presidente della predetta Corporazione delle costruzioni edili in sostituzione del fascista Moro Aurelio;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Begnotti Luigi, cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria ed è nominato vice presidente della Corporazione stessa in sostituzione del fascista Moro Aurelio il quale pertanto cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4692)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Di Crollalanza Araldo a vice presidente della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità;
Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali i fascisti Pasini Albino e Di Crollalanza Araldo sono stati nominati il primo vice presidente della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità ed il secondo consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei datori di lavoro per la viticoltura e per la coltura dell'olivo;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Di Crollalanza Araldo a vice presidente della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità in sostituzione del fascista Pasini Albino;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Di Crollalanza Araldo cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei datori di lavoro per la viticoltura e per la coltura dell'olivo, ed è nominato vice presidente della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità, in sostituzione del fascista Pasini Albino che pertanto cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4693)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Giovannini Mario a vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Pala Giovanni, vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne, cessa dalla detta carica ed è nominato vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Giovannini Mario è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Giovannini Mario a vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne, al posto lasciato vacante del fascista Pala Giovanni;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giovannini Mario cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista ed è nominato vice presidente della Corporazione stessa al posto lasciato vacante dal fascista Pala Giovanni.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4694)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.
Nomina del fascista Pala Giovanni a vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del mare e dell'aria;

Visti i propri decreti 25 febbraio 1940-XVIII, con i quali i fascisti Pala Giovanni e Rizzo Luigi sono stati nominati, il primo vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne, ed il secondo vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Pala Giovanni a vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria in sostituzione del fascista Rizzo Luigi;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Pala Giovanni cessa dalla carica di vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne ed è nominato vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria in sostituzione del fascista Rizzo Luigi che cessa pertanto dalla carica di vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4695)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Angelini Franco a consigliere effettivo nella Corporazione vitivinicola e olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola e olearia;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Rossi di Montelera Napoleone è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1940-XVIII, con il quale il fascista Angelini Franco è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Angelini Franco a consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia quale rappresentante del Partito stesso al posto lasciato vacante dal fascista Rossi di Montelera Napoleone;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Angelini Franco cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione stessa, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del fascista Rossi di Montelera Napoleone il quale pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della predetta Corporazione.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4696)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Scorza Carlo a consigliere effettivo nella Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Scorza Carlo è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della chimica in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1940-XVIII, con il quale il fascista De Andreis Luigi Gino è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Scorza Carlo a consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista De Andreis Luigi Gino;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Scorza Carlo cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della chimica quale rappresentante dei lavoratori dell'industria ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del fascista De Andreis Luigi Gino che cessa pertanto dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4697)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Picone Francesco a consigliere effettivo nella Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII e 11 febbraio 1940-XVIII, con i quali i fascisti Picone Francesco e Melli Francesco sono stati nominati il primo consigliere effettivo della predetta Corporazione quale rappresentante dei datori di lavoro per gli istituti di credito di diritto pubblico e il secondo consigliere effettivo della Corporazione stessa in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Picone Francesco a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Melli Francesco, deceduto.
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Picone Francesco cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei datori di lavoro per gli istituti di credito di diritto pubblico ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione stessa quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Melli Francesco, deceduto.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4698)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Pace Biagio a consigliere effettivo nella Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti;
Visto il proprio decreto 18 luglio 1940-XVIII, con il quale il fascista Pareschi Carlo è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Pace Biagio, è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Pace Biagio a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Pareschi Carlo nominato presidente della Confederazione fascista degli agricoltori;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Pace Biagio, cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del fascista Pareschi Carlo che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4699)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1941-XX.

Nomina del fascista Aprilis Napoleone a consigliere effettivo nella Corporazione vitivinicola e olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola e olearia;
Visti i propri decreti 31 ottobre 1941-XX con i quali i fascisti Aprilis Napoleone e Di Crollalanza Araldo hanno cessato dalla carica il primo di vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili ed il secondo di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per la nomina del fascista Aprilis Napoleone a consigliere effettivo della suddetta Corporazione vitivinicola ed olearia, quale rappresentante dei datori di lavoro per la viticoltura e la coltura dell'olivo al posto lasciato vacante dal fascista Di Crollalanza Araldo;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Aprilis Napoleone è nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia, quale rappresentante dei datori di lavoro per la viticoltura e la coltura dell'olivo, al posto lasciato vacante dal fascista Di Crollalanza Araldo.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

MUSSOLINI

(4700)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 agosto 1941-XIX.

Equiparazione di rango a grado militare del personale civile e salariato dell'Amministrazione della Regia marina o in servizio presso l'Amministrazione medesima.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304, che dà facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina, e per la aeronautica di militarizzare, durante la guerra, i personali civili e salariati delle rispettive Amministrazioni, nonchè quelli in servizio presso le Amministrazioni medesime;
Visto il decreto Ministeriale in data 20 gennaio 1941-XX, che stabilisce l'equiparazione di rango a grado militare del personale militarizzato ai sensi della citata legge;

Decreta:

La tabella n. 1 allegata al decreto Ministeriale in data 20 gennaio 1941 è sostituita da quella annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per la marina*
RICCARDI

Tabella di equiparazione di rango a grado militare del personale civile e salariato dello Stato in servizio nell'Amministrazione militare marittima.

Gruppi e categorie del personale civile e salariato	Grado gerarchico e qualifiche civili	Grado militare di equiparazione
PERSONALE DI RUOLO:		
Gruppo A	Grado 4°	Tenente generale.
	» 5°	Maggiore generale.
	» 6°	Colonnello.
	» 7°	Tenente colonnello.
	» 8°	Maggiore.
	» 9°	Capitano.
	» 10°	Tenente.
	» 11° (e personale in prova)	Sottotenente.
Gruppo B	Grado 6°	Colonnello.
	» 7°	Tenente colonnello.
	» 8°	Maggiore.
	» 9°	Capitano.
	» 10°	Tenente.
	» 11° (e personale in prova)	Sottotenente.
Gruppo C	Gradi 8° e 9°	Capitano.
	Grado 10°	Tenente.
	» 11°	Sottotenente.
	» 12°	Capo di 1ª classe.
	» 13° (e personale in prova)	Capo di 2ª classe.
Personale subalterno	Commesso capo	Capo di 3ª classe.
	1° Commesso capo agente tecnico	Secondo capo.
	Commesso; Usciere capo; Agente capo per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo	Sergente.
	Usciere; Agente tecnico; Agente per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo	Sottocapo.
	Inserviente	Comune di 1ª classe.
	Inserviente in prova	Comune di 2ª classe.
PERSONALE NON DI RUOLO E SALARIATI:		
Avventizi e salariati con mansioni d'ufficio	Provvisti di laurea o di diploma di scuola media di 2° grado pel disimpegno di mansioni proprie di personale di ruolo dei gruppi *A* e *B*	Sottotenente.
	Assunti per disimpegno di mansioni d'ordine o tecnico proprie dei ruoli di gruppo *C*:	
	se con tre anni o più di ininterrotto servizio	Capo di 3ª classe
	se con meno di tre anni di servizio	Secondo capo
	Assunti pel disimpegno di mansioni di fatica o comunque pertinenti al ruolo del personale subalterno	Comune di 2ª classe.
SALARIATI DI MESTIERE (1):		
Operai permanenti	Capi operai	Capo di 3ª classe.
	Capi d'arte o specializzati	Secondo capo.
	Comuni	Sergente
Operai non permanenti	Specializzati	Secondo capo,
	Qualificati	Sergente.
	Comuni e manovali specializzati	Sottocapo.
	Manovali comuni	Comuni di 1ª classe
	Apprendisti e garzoni	Comuni di 2ª classe

(1) Per il personale salariato assunto dalla Regia marina ed imbarcato su unità del Regio naviglio quale equipaggio di armamento delle medesime l'equiparazione di rango ai gradi militari è attuata in relazione alle funzioni esercitate a bordo secondo la tabella annessa al R. decreto 22 novembre 1937, n. 2629, modificata dal R. decreto 10 settembre 1940, n. 1361.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per la marina*
RICCARDI

(4645)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1941-XX.

Determinazione della scadenza dei termini per la concessione dei premi e per il conferimento agli ammassi del grano, dell'avena, della segale, dell'orzo e delle fave.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1941-XIX per la disciplina totalitaria della raccolta e della distribuzione dei cereali e delle fave;

Vista la legge 24 agosto 1941-XIX, n. 991, che stabilisce integrazioni di prezzo e premi per i cereali e le fave da conferire agli ammassi;

Ritenuta la necessità di stabilire termini definitivi per la concessione dei premi e per il conferimento dei cereali e delle fave agli ammassi;

Decreta:

Art. 1.

I termini entro i quali devono essere effettuati i conferimenti di grano, avena, orzo, segale e fave agli ammassi, per poter beneficiare dei premi di cui all'art. 2 della legge 24 agosto 1941-XIX, n. 991, sono così fissati:

a) 15 dicembre 1941-XX, per il grano tenero e duro, per l'avena e per le fave, nell'Italia settentrionale;

b) 15 gennaio 1942-XX, per gli stessi prodotti nell'Italia centrale, meridionale ed insulare;

c) 31 gennaio 1942-XX, per l'orzo e per la segale.

Art. 2.

I prodotti di cui al precedente articolo potranno ancora essere conferiti agli ammassi, senza il beneficio del premio, entro i seguenti ulteriori termini:

a) 31 dicembre 1941-XX, per il grano tenero e duro, l'avena e le fave, nell'Italia settentrionale;

b) 31 gennaio 1942-XX, per gli stessi prodotti nell'Italia centrale, meridionale ed insulare;

c) 15 febbraio 1942-XX, per l'orzo e per la segale.

Entro questi stessi termini devono essere denunciati alle Sezioni della cerealicoltura i quantitativi di tali prodotti che, nella misura consentita, vengano eventualmente trattenuti per le semine primaverili, fermo l'obbligo di conferire agli ammassi, a semine ultimate e comunque non oltre il 31 marzo 1942-XX, le quantità non utilizzate per tale uso.

Art. 3.

Coloro che, dopo la scadenza dei termini di cui al precedente art. 2, vengano trovati in possesso di detti prodotti, in quantità superiori a quelle che essi possono legittimamente trattenere per gli effettivi bisogni familiari ed aziendali, sono soggetti alle sanzioni penali stabilite dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1941-XX

Il Ministro: TASSINARI

(4753)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 65 relativa al controllo sui prezzi dei prodotti tessili destinati all'abbigliamento

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 65 del 17 maggio 1941-XIX, in relazione ai voti formulati da alcuni Consigli provinciali delle corporazioni, per una migliore determinazione delle categorie di prodotti tessili cui si applicano le norme della circolare P.6 del 12 gennaio 1941-XIX, ha disposto quanto segue:

Ferme restando le percentuali di maggiorazioni consentite dalla suddetta circolare — lettere *b*), *c*) e *d*) — le quali sono riferite al prezzo complessivo di vendita al consumatore, le categorie sotto la lettera *b*) sono modificate nel modo qui sotto indicato:

Categoria 3ª) fino al costo di L. 10 a metro lineare (invece di fino al prezzo di vendita di L. 10 a metro lineare);

Categoria 4ª) fino al costo di L. 80 a metro lineare (invece di fino al prezzo di vendita di L. 80 a metro lineare);

Categoria 5ª) fino al costo di L. 90 a metro lineare (invece di fino al prezzo di vendita di L. 90 a metro lineare);

Categoria 6ª) fino al costo di L. 90 a metro lineare (invece di fino al prezzo di vendita di L. 90 a metro lineare);

Categoria 7ª) fino al costo di L. 120 a metro lineare (invece di fino al prezzo di vendita di L. 120 a metro lineare);

Categoria 8ª) fino al costo di L. 25 a metro lineare (invece di fino al prezzo di vendita di L. 25 a metro lineare);

Categoria 9ª) fino al costo di L. 30 a metro lineare (invece di fino al prezzo di vendita di L. 30 a metro lineare);

Categoria 10ª) aggiungere le parole: fino al costo di L. 20 al paio;

Categoria 11ª) fino al costo di L. 30 a capo (invece di fino al prezzo di vendita di L. 30 a capo);

Categoria 12ª) fino al costo di L. 60 a capo (invece di fino al prezzo di vendita di L. 60 a capo);

Categoria 13ª) fino al costo di L. 50 a capo (invece di fino al prezzo di vendita di L. 60 a capo);

Categoria 14ª) fino al costo di L. 50 a capo (invece di fino al prezzo di vendita di L. 60 a capo).

Con le modificazioni suddette, il limite di cifra è riferito al costo complessivo della merce resa magazzino e costituito dal prezzo di fattura praticato dal fornitore, dalle spese di trasporto e imballaggio e dall'imposta sull'entrata per le fasi di scambio fino a quella dell'acquisto da parte del dettagliante.

Si precisa inoltre che nella dizione « maglie » di cui alle categorie 11ª e 12ª devono intendersi comprese tutte le confezioni a maglia; in quella di « camicie » di cui alla categoria 13ª devono intendersi compreso, oltre le camicie comuni, anche le mutande, i camiciotti, le canottiere, ecc.; in quella di « camicie » di cui alla categoria 14ª devono intendersi comprese, oltre le camicie comuni, anche le mutandine, combinazioni, camicette, ecc.; in quella di « calze » di cui alla categoria 10ª devono intendersi compresi tutti gli articoli di calzetteria.

Allo scopo, infine, di uniformare ed agevolare l'opera dei competenti organi di controllo, ha compilato la seguente tabella riportante le maggiorazioni percentuali stabilite con riferimento al prezzo di vendita complessivo al consumatore e quelle trasformate nelle corrispondenti percentuali riferite al costo della merce resa magazzino, distintamente per Comuni aventi popolazione inferiore e superiore ai 40.000 abitanti:

CATEGORIA	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE			
	Nei Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti		Nei Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti	
	Riferita al prezzo di vendita complessivo al consumatore	Riferita al costo complessivo della merce resa magazzino	Riferita al prezzo di vendita complessivo al consumatore	Riferita al costo complessivo della merce resa magazzino
	%	%	%	%
1ª) Telerie di cotone o miste con fibre autarchiche, da casa, in pezza	24	31,5	29	41
2ª) Tessuti di cotone o misti con fibre autarchiche o fatti con sole fibre autarchiche, in tinta unita	26	35	31	45
3ª) Tessuti di cotone o misti con fibre autarchiche o fatti con sole fibre autarchiche stampati o disegnati, fino al costo di L. 10 a metro lineare	26	35	31	45
4ª) Tessuti di lana o misti tinta unita per donna e bambino, doppia altezza, fino al costo di L. 80 a m. l.	29	41	34	51
5ª) Tessuti di lana o misti fantasia per donna e bambino, doppia altezza, fino al costo di L. 90 a m. l.	29	41	34	51
6ª) Drapperie per uomo, fino al costo di L. 90 a m. l.	29	41	34	51
7ª) Tessuti per cappotti da uomo, fino al costo di L. 120 a m. l.	29	41	34	51
8ª) Tessuti di seta misti, in tinta unita, fino al costo di L. 25 a m. l.	29	41	34	51
9ª) Tessuti di seta misti, stampati e disegnati, fino al costo di L. 30 a m. l.	29	41	34	51
10ª) Calze di cotone o miste con fibre autarchiche (tutti gli articoli di calzetteria) fino al costo di L. 20 a paio	24	31,5	29	41
11ª) Maglie di fibre miste, estive, (tutte le confezioni a maglia) fino al costo di L. 30 per capo	24	31,5	29	41
12ª) Maglie invernali (tutte le confezioni a maglia) fino al costo di L. 60 per capo	24	31,5	29	41
13ª) Camicie per uomo (camicie comuni, mutande, camiciotti, canottiere, ecc.) fino al costo di L. 50 per capo	29	41	34	51
14ª) Camicie per donna (camicie comuni, mutandine, combinazioni, camicette, ecc.) fino al costo di L. 50 per capo	29	41	34	51

(4733)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 161 dell'8 novembre 1941-XX relativa ai prezzi delle pelli grezze di coniglio

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 161 dell'8 novembre 1941-XX, in relazione al decreto Ministeriale, che disciplina la raccolta e la distribuzione delle pelli di coniglio, sulla base delle proposte della Commissione intercorporativa incaricata dell'esame dei progetti relativi alla disciplina della raccolta, della distribuzione e dei prezzi delle pelli di coniglio, ha determinato, per le pelli secche di coniglio, i seguenti prezzi massimi:

TABELLA *A*.

Prezzi massimi di cessione dai produttori o dai raccoglitori autorizzati al magazzino provinciale di raccolta:

CATEGORIA — Peso per 100 pelli Kg.	PREZZO A KG. DELLE PELLI per usi diversi dalla pellicceria Lire	per pellicceria Lire
7	27 —	33,75
8	28,50	35,60
9	30 —	37,50
10	31,50	39,40
11	33,50	41,85
12	35,50	44,40
13	37,50	46,85
14	39,50	49,40
15	41,50	51,85
16	43,50	54,40
17	45,50	56,90
18	47,50	59,40
19	50 —	62,50
20	52,50	65,60
21	55 —	68,75
22	57,50	71,85

Maggiorazioni:

per pelli bianche 10 %;

per pelli di coniglio selvatico 15 %;

per pelli di cincillà o argentate per pellicceria 25 %;

per pelli di lepre 30 %.

I prezzi suddetti s'intendono per merce consegnata al magazzino provinciale di raccolta, pagamento contanti.

Le pelli di scarto, tagliate o non conservate a regola d'arte, dovranno avere le decurtazioni di uso.

Nel caso che i produttori non consegnino direttamente le pelli al magazzino provinciale di raccolta, ma preferiscano consegnarle ad un raccoglitore autorizzato, questi dovrà pagare al produttore i prezzi della tabella *A* ridotti del 5 %.

La valutazione delle pelli, ai fini della consegna, sarà fatta di accordo tra venditore e compratore. In caso di controversia, la valutazione, insindacabile, sarà demandata ad una apposita Commissione provinciale arbitrale di esperti, presieduta da un delegato del Consiglio provinciale delle corporazioni e composta:

1) da un membro designato dal segretario federale della provincia in rappresentanza dell'O.N.D. e delle Massaie rurali;

2) da un membro designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori in rappresentanza del Settore della zootecnia;

3) da un membro designato dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti zootecnici;

4) dal titolare (o suo rappresentante) del magazzino provinciale di raccolta.

Le pelli raccolte dovranno essere pagate per contanti. In caso di ricorso alla Commissione di cui sopra il pagamento dovrà essere effettuato immediatamente dopo la decisione della Commissione stessa.

TABELLA *B*.

Prezzi massimi di cessione dal magazzino provinciale di raccolta agli industriali trasformatori e commercianti per conto:

CATEGORIA — Peso per 100 pelli Kg.	PREZZO A KG. DELLE PELLI per usi diversi dalla pellicceria Lire	per pellicceria Lire
7	31,05	38,80
8	32,75	40,95
9	34,50	43,10
10	36,25	45,30
11	38,50	48,15
12	40,85	51,05
13	43,10	53,90
14	45,45	56,80
15	47,70	59,65
16	50,05	62,55
17	52,35	65,45
18	54,65	68,30
19	57,50	71,85
20	60,35	75,45
21	63,25	79,05
22	66,10	82,65

Maggiorazioni:

per pelli bianche 10 %;

per pelli di coniglio selvatico 15 %;

per pelli di cincillà o argentate per pellicceria 25 %;

per pelli di lepre 30 %.

I suddetti prezzi s'intendono per merce franco magazzino provinciale di raccolta, pagamento contanti.

Le pelli di scarto, tagliate o non conservate a regola d'arte, dovranno avere le decurtazioni d'uso.

Il pagamento da parte degli assegnatari di pelli sui magazzini provinciali di raccolta, dovrà essere fatto per contanti al ritiro della merce. Questo dovrà effettuarsi entro 10 giorni dall'avvenuta emissione del buono di assegnazione da parte del Servizio approvvigionamenti pelli di coniglio.

La valutazione delle pelli, ai fini della consegna, sarà fatta di accordo tra venditore e compratore. In caso di controversia la valutazione, insindacabile, sarà demandata ad una apposita Commissione arbitrale presieduta da un delegato del Ministero delle corporazioni e composta:

1) da un membro designato dalla Confederazione fascista degli industriali in rappresentanza del Servizio approvvigionamento pelli di coniglio;

2) da un membro designato dalla Confederazione fascista dei commercianti in rappresentanza della Federazione nazionale fascista commercianti pelli e cuoi;

3) da un rappresentante della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti;

4) da un rappresentante dell'Istituto di coniglicultura.

(4730)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di tagliando di ricevuta di certificato di Rendita 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 81.

Dalla Cassa di risparmio di Venezia, intestataria del certificato di Rendita 5 per cento n. 287 di L. 400 (capitale nominale di L. 8000), è stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta relativo alla rata d'interessi scaduta il 1° luglio 1941, appartenente al detto certificato.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senza altro provveduto al pagamento degli interessi di cui al tagliando suddetto.

Roma, addì 25 novembre 1941-XX

(4652) *Il direttore generale:* POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 25 novembre 1941-XX - N. 234

	Cambio ufficiale	Cambio compensazioni
Argentina (peso carta)	4,25	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)		—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Titolo	
Rendita 3,50 % (1906)	79,125
Id. 3,50 % (1902)	76,40
Id. 3 % lordo	52,525
Id. 5 % (1935)	94,40
Redimibile 3,50 % (1934)	74,425
Id. 5 % (1936)	95,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,10
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,55
Id. Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	97,10
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	97,55
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,85
Id. Id. Id. 5 % Id. (1950)	97,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 25 novembre 1941-XX - N. 235

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,25	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)		38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,25
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Titolo	
Rendita 3,50 % (1906)	79,175
Id. 3,50 % (1902)	76,40
Id. 3 % lordo	52,525
Id. 5 % (1935)	94,75
Redimibile 3,50 % (1934)	74,775
Id. 5 % (1936)	95,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,975
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,55
Id. Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	97,15
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	97,675
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,95
Id. Id. Id. 5 % Id. (1950)	97,65

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale agricola, in liquidazione, con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 agosto 1941-XIX che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca commerciale agricola, società anonima cooperativa con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento con il quale è stato nominato il commissario liquidatore della suddetta azienda di credito;

Dispone:

I signori avv. cav. Agostino Casile fu Pasquale, avv. Francesco Mario Laganà fu Tommaso e dott. Bruno Spatolisano fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale agricola, società anonima cooperativa avente sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4576)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio precedente decreto n. 25802 del 31 dicembre 1939-XVIII, con cui si bandiva pubblico concorso per i posti di sanitari condotti vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1939-XVIII;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice presso la prefettura di Macerata, per il concorso ai sei posti di ostetrica condotta, vacanti alla data suddetta nei comuni di Arcevia, Chiaravalle, Fabriano, Montemarciano, Monterado, Senigallia;

Vista la graduatoria delle candidate idonee formata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939-XVIII nei Comuni surriferiti:

1. Manocchia Chiara	voti	59,956
2. Baldini Venere	»	57,181
3. Valmori Cesarina	»	55,937
4. Bartolotti Rosa	»	55,206
5. Piantoni Ada	»	54,625
6. Brunetti Bianca	»	53,687
7. Silvagni Elsa	»	53,587
8. Fattoretti Carmela	»	53,412
9. Zecchi Bice	»	52,343
10. Borgoforte Gradassi Eliana	»	51,237
11. Poggi Norma	»	50,625
12. Ramponi Maria	»	49,962
13. Maiolatesi Subeide	»	49,706
14. Falistocco Gina	»	49,375
15. Alfieri Amalia	»	49,225
16. Vici Maria	»	48,662
17. Vanoni Settimia	»	48,462
18. Roganti Rina	»	48,300
19. Stefani Laura	»	47,575
20. Ronchi Elena	»	47,487
21. Giorgini Terzina	»	46,737
22. Pierini Maria	»	46,712
23. Giuntoli Clara	»	45,825
24. Lenci Nerina	»	45,400
25. Sabbatini Leonalda	»	43,862
26. Annavini Fiorina	»	43,375

Ancona, addì 6 novembre 1941-XX

p. *Il prefetto*: MARCELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939-XVIII nei comuni di Arcevia, Chiaravalle, Fabriano, Montemarciano, Monterado, Senigallia;

Visto che la concorrente Brunetti Bianca, che occupa il 6° posto nella graduatoria, nella domanda di concorso ha indicato soltanto le sedi di Senigallia, Chiaravalle e Montemarciano, sedi che sono state invece preferite dalle concorrenti che precedono in graduatoria;

Che pertanto la suddetta non ha diritto alla dichiarazione di vincitrice; e subentra ad essa, invece, la concorrente Silvagni Elsa che occupa il posto successivo di graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939-XVIII, nei Comuni a fianco di ciascuna di esse indicati:

1. Manocchi Chiara, a Senigallia - condotta urbana;
2. Baldini Venere, a Chiaravalle - 1ª condotta;
3. Valmori Cesarina, in Arcevia - condotta Piticchio;
4. Bartolotti Rosa, a Montemarciano - 1ª condotta;
5. Piantoni Ada, a Fabriano - condotta S. Giovanni Preciechie (ora Collamato);
6. Silvagni Elsa, a Monterado - condotta unica.

Ancona, addì 6 novembre 1941-XX

p. *Il prefetto*: MARCELLINI

(4618)

REGIA PREFETTURA DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visti i propri decreti n. 13754 del 9 agosto c. a., relativi all'approvazione della graduatoria ed alla designazione delle vincitrici del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1939;

Visto che la candidata Angelotti Luigia, designata per la nomina ad ostetrica condotta del comune di Maissana, ha dichiarato di non accettare la predetta condotta;

Ritenuta pertanto la necessità di designare altra ostetrica;

Tenuta presente la graduatoria ed esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, tenendo l'ordine di preferenza, esse hanno dichiarato di concorrere;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La candidata Magnani Maria Adriana è designata per la nomina ad ostetrica condotta del comune di Maissana.

Il podestà di Maissana è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso all'albo di questa Prefettura e del Comune per otto giorni consecutivi.

La Spezia, addì 10 novembre 1941-XX

Il prefetto: PIRONTI

(4617)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.